

CARO GASOLIO E CRISI STRUTTURALE DEL SETTORE

INTERVENTI URGENTI

Le organizzazioni firmatarie del presente atto, di seguito Alleanza delle Cooperative Italiane (Coordinamento nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura), Coldiretti ImpresaPesca e Federpesca:

- alla luce del protrarsi della situazione legata al caro gasolio che sta arrecando danni importantissimi alle marinerie italiane;
- stante il fatto che al tempismo con cui il Governo ha individuato a inizio marzo gli strumenti per intervenire a sostegno del settore non è seguita altrettanta solerzia nell'effettiva erogazione degli stessi;
- visto l'avvicinarsi della scadenza fiscale del 16 maggio prossimo per la quale le imprese di pesca non potranno ancora beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta previsto dall'Articolo 18 del DL 21 del 21 marzo 2022, dal momento che l'Agenzia delle Entrate non ha potuto rilasciare i codici di compensazione;
- vista la beffa dello strumento della CISOA per la quale le imprese versano la contribuzione dal 1° febbraio 2022 senza poter beneficiare dello strumento per il proprio personale dipendente;
- al fine di evitare il blocco complessivo del settore con pesanti conseguenze su imprese, occupazione e consumi;

chiedono l'attivazione urgente di un

TAVOLO DI CRISI DEL SETTORE

con il Governo alla presenza delle scriventi organizzazioni con la partecipazione dei Ministeri delle politiche agricole alimentare e forestale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per discutere le seguenti questioni:

- **rapido utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 18 del DL 21 del 21 marzo 2022.** Attualmente si è in attesa dell'emanazione dei codici di compensazione da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale è in attesa dell'autorizzazione in materia di aiuti di Stato della Commissione Europea. Nelle more dell'autorizzazione e del rilascio dei codici sarebbe importante prevedere una proroga delle prossime scadenze fiscali per le imprese interessate dal contributo (agricoltura, pesca, ecc);
- **proroga del contributo sotto forma di credito d'imposta anche al secondo trimestre 2022.** Visto il perdurare della crisi internazionale e delle ragioni che stavano alla base dell'articolo 21 del DL energia è necessario e assolutamente ragionevole prorogare tale misura anche al secondo trimestre dell'anno, in modo che, non appena verranno rilasciati i codici, sia possibile

compensare in un'unica volta tutto il periodo gennaio-giugno 2022. Come già segnalato, nella versione approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri questa misura non è stata reiterata ed è fondamentale lavorare per recuperarla nella fase del dibattito parlamentare che inizierà di qui a breve;

- **attivazione dello strumento della CISOA pesca**, attualmente rimasta inutilizzabile nonostante le imprese versino la contribuzione dal 1° febbraio 2022. A tal proposito il Ministero del Lavoro ha annunciato più volte la convocazione di un tavolo tecnico che non è mai stato convocato nonostante molteplici sollecitazioni. È fondamentale invece prevedere che tale strumento possa essere utilizzato a partire dalla data di inizio della contribuzione (1° febbraio 2022); resta poi intatta la validità della richiesta più volte avanzata di una correzione legislativa della norma che l'ha introdotta (cfr. art. 1, comma 217, legge 30 dicembre 2021, n° 234) per rendere la CISOA efficacemente ed utilmente applicabile al settore;
- attivazione della misura prevista dalla **Decisione di esecuzione 2022/500** della Commissione europea che consente agli Stati membri di concedere una **compensazione finanziaria agli operatori dei settori della pesca e dell'acquacoltura** per i **costi aggiuntivi** derivanti dall'attuale perturbazione del mercato. Il meccanismo di crisi ideato all'interno del **FEAMPA** è una misura temporanea, applicabile retroattivamente a partire dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e valida fino alla fine del 2022. Il Reg. (UE) 2021/1139 [FEAMPA] prevede che la Commissione possa attivare meccanismi di sostegno in caso di un evento eccezionale che provochi una significativa perturbazione dei mercati. Tale sostegno può essere ammissibile solo qualora la Commissione stabilisca, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Tutto ciò è avvenuto esattamente con la **Decisione di esecuzione 2022/500 del 25 marzo 2022** attraverso la quale la Commissione Ue ha definito l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina come **evento eccezionale** che causa una perturbazione significativa dei mercati. La misura diviene pertanto oggettivamente attuabile e le spese sono riconoscibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e sino al 31 dicembre 2022. Nel **documento che alleghiamo** proponiamo una **nota metodologica** che indica dati e percorso per una possibile implementazione della suddetta misura;
- **richiesta all'Ue di risorse finanziarie aggiuntive** per la gestione di questo periodo di crisi che sta compromettendo la ripresa cui l'intera economia stava andando incontro dopo un lunghissimo periodo (non ancora alle nostre spalle) di emergenza sanitaria;
- **arresto temporaneo**: occorre continuare ad esercitare pressione nel dibattito europeo affinché la proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea lo scorso 13 aprile [COM(2022) 179 final] sia emendata per consentire l'attivazione della misura del fermo pesca anche come mezzo per lenire gli effetti della *perdita di redditività economica delle operazioni di pesca* causata dalla crisi bellica. Terminata la procedura *accelerata* di approvazione con le modifiche auspiccate, chiediamo altresì un'immediata modifica dell'attuale PO FEAMP finalizzata ad applicare la misura dell'arresto temporaneo (a partire dal 24 febbraio 2022) alle imbarcazioni da pesca che hanno dovuto sospendere o ridurre drasticamente le uscite in mare a seguito dell'impennata del costo del carburante. Si tratta di riprendere quanto già stato fatto al tempo della pandemia da SARS-COVID e darne immediata eseguibilità, ma introducendo misure di semplificazione che consentano una maggiore speditezza delle procedure di liquidazione rispetto a quanto registrato purtroppo con il cd. *fermo Covid*;
- sempre in merito al FEAMPA ed al risultato del rigetto dell'atto delegato proposto dalla Commissione europea in tema di inammissibilità/condizionalità, occorre infine **vigilare**

affinché la CE tenga in debita considerazione le motivazioni che sottendono alla decisione del Parlamento europeo. In particolare, dovrà essere implementato un meccanismo di proporzionalità tra infrazione e periodo di inammissibilità aderente rispetto al nuovo Regolamento FEAMPA (UE) 2021/1139, ovviamente non prima che diventi definitiva la revisione del sistema di controllo dell'attività di pesca;

- attivazione di interventi straordinari mirati a lenire gli effetti della perdita di redditività causata dagli violenti fenomeni della **mucillagine e delle meduse** che stanno colpendo la costa Nord Adriatica e che hanno ulteriormente aggravato la condizione delle imprese della pesca;
- rapido avvio delle procedure di presentazione delle domande al MiPAAF per richiedere il **contributo del Fondo di sviluppo delle filiere della pesca e acquacoltura (20 mln di euro)**, rapidamente messo in campo nel mese di marzo 2022;
- **velocizzazione nell'erogazione dei pagamenti del fermo biologico 2021 e dei precedenti indennizzi da parte delle Autorità Marittime che ancora non abbiano concluso i pagamenti;**
- **attivazione procedure semplificate di accesso al credito, sospensione dei mutui in essere e garanzie sui mutui in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.**

In attesa di un cortese quanto celere cenno di riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Roma, 12 maggio 2022

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

COLDIRETTI IMPRESA PESCA

FEDERPECCA

All/fo 1: proposta nota metodologica a seguito della Decisione di esecuzione 2022/500

BOZZA DI NOTA METODOLOGICA

Oggetto: FEAMPA 2021-2027 - ipotesi di ristoro alle imprese di pesca per far fronte ai costi aggiuntivi registrati a decorrere dal 24 febbraio 2022

Base giuridica

L'aiuto *de quo* potrebbe essere concesso ai sensi dell'art. 26, par. 2, lett. a), del Reg. (UE) 2021/1139 (FEAMPA) secondo cui, in deroga all'art. 13, lett. j), del medesimo regolamento, in caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati, può essere concesso un sostegno che può riguardare *"indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi"*.

Scenario

Il meccanismo attivato dalla Commissione europea il 25 marzo scorso con propria decisione di esecuzione consente agli Stati membri di concedere due tipi di misure di crisi:

- **compensazione finanziaria agli operatori dei settori della pesca, dell'acquacoltura** e della trasformazione per il mancato guadagno e i **costi aggiuntivi** derivanti dall'attuale perturbazione del mercato. Ulteriori costi energetici possono essere coperti dalla compensazione se sono collegati all'interruzione del mercato causata dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.
- **compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori** se attuano il meccanismo di ammasso dell'organizzazione comune dei mercati ("aiuto all'ammasso"). Tale meccanismo consente alle organizzazioni di produttori di immagazzinare i prodotti dei loro membri in modo da garantire un livello di prezzo soddisfacente sul mercato.

Il meccanismo di crisi del FEAMPA è una misura temporanea. Si applica retroattivamente a partire dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e durerà fino alla fine del 2022. Gli Stati membri possono decidere se utilizzarli o meno. In tal caso, dovranno includerli nella versione del loro programma FEAMPA, presentato alla Commissione, accompagnando il tutto con una nota metodologica che spieghi i contenuti della misura che intendono adottare.

A causa dell'impatto dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, molti pescatori dell'Unione europea non stanno andando in mare a causa dell'esorbitante aumento dei costi di produzione, ragione per la quale si vedono pressoché costretti a restare in porto. L'intera flotta dell'Ue sta diventando praticamente non redditizia.

In linea con il cit. Reg. (UE) 2021/1139, la Commissione può attivare il meccanismo di sostegno alla crisi in caso di un evento eccezionale che provochi una significativa perturbazione dei mercati.

Tale sostegno può essere ammissibile solo qualora la Commissione stabilisca, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale.

La Commissione Ue con **Decisione di esecuzione 2022/500 del 25 marzo 2022** ha definito l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina come **evento eccezionale** che causa una perturbazione significativa dei mercati.

Pertanto la misura diviene oggettivamente attuabile e le spese sono riconoscibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e sino al 31 dicembre 2022.

Misura proposta dall'Italia

La misura riguarda indennizzi per fornire un **sostegno alle imprese di pesca per fronteggiare i costi aggiuntivi**, attraverso l'erogazione di un **importo una tantum** sulla differenza nel prezzo del carburante nel mese di aprile 2022 rispetto alla media dei prezzi del triennio precedente.

L'eccezionale e repentina ascesa del prezzo del carburante ha impattato notevolmente sulle imprese di pesca, determinando un forte aumento dei costi produttivi che, come noto, si riflettono anche sul reddito degli imbarcati.

Attraverso la presente misura, nella quale gli elementi di calcolo dell'indennizzo sono "*predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile*" [sulla base di quanto previsto dall'art. 96, reg. (UE) 508/2014], si intende offrire rapidamente ed efficacemente un sostegno per evitare l'ulteriore perdita di imprese e posti di lavoro, già provati dopo la pandemia COVID 19.

- **Tipologia di Misura**  Rimborso forfettario *una tantum* dell'aumento del prezzo del carburante sostenuto dalle imprese di pesca nel mese di aprile 2022

La misura è concedibile *una tantum* ed è soggetta alla condizionalità prevista dal FEAMP

- **Controlli**  I controlli sulla veridicità delle richieste di sostegno possono essere affidati alle Autorità marittime presenti sul territorio; a loro potrà essere attribuito il compito di verificare, secondo le procedure già esistenti per sostegni simili, la correttezza e la regolarità delle domande.
- **Calcolo dell'indennizzo**  L'individuazione dell'effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca poggia sui dati ufficiali tratti dalle **Analisi e statistiche energetiche e minerarie** del **Ministero della Transizione Ecologica** (MiTE) - *Direzione generale infrastrutture e sicurezza* (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

A tal riguardo si è calcolata la **media dei prezzi settimanali del gasolio** (senza IVA e senza accisa) per il triennio precedente la data di ammissibilità della misura (definita al 24 febbraio 2022):

TRIENNIO 24 FEBBRAIO 2019 – 23 FEBBRAIO 2022 = PREZZO MEDIO CALCOLATO PARI A 0,561 €/LITRO

A fronte di tale **prezzo medio triennale**, si è poi calcolata la media del prezzo del gasolio per il mese di aprile 2022 (per la precisione settimane dal 28/3 al 25/4) pari a 1,096 €/litro), mese nel quale maggiore risulta essere stato l'impatto degli aumenti.

La **differenza** tra il **prezzo medio di aprile 2022** (pari a 1,096 €/litro) e il **prezzo medio triennale** calcolato nel periodo febbraio 2019 – febbraio 2022 (pari a 0,561 €/litro) ammonta a **0,535 €/litro (1,096 €/litro - 0,561 €/litro)**.

Sulla base di questo valore potrebbe essere riconosciuto un **indennizzo forfettario** per i litri acquistati e fatturati nel mese di aprile 2022, secondo un'intensità di aiuto da definire.

Nella tabella sottostante sono stati ipotizzati tre differenti scenari:

scenario 1: indennizzo pari al **100%** della differenza di valore (0,535 €/litro)

scenario 2: indennizzo pari all'**80%** della differenza di valore (0,428 €/litro)

scenario 3: indennizzo pari al **75%** della differenza di valore (0,401 €/litro)

Compensazioni in €/litro con diverse percentuali di indennizzo sulla differenza tra il prezzo di aprile 2022 e la media del triennio precedente			
	100%	80%	75%
€/litro	0,535	0,428	0,401

- **Beneficiari dell'indennizzo** ▶ Imprese di pesca in armamento che hanno acquistato gasolio nel mese di aprile 2022. I quantitativi di carburante acquistati nel mese di aprile 2022 devono risultare da fattura elettronica e da libretto di controllo carburante dei singoli motopescherecci.
- **Plafond necessario** ▶ Per la pesca a strascico e per le altre unità "energivore" sono stati stimati circa 600 litri/giorno e 3,5 giornate medie di pesca alla settimana per circa 2.200 pescherecci.

Per gli altri sistemi di pesca (piccola pesca artigianale) si sono stimati circa 100 litri/giorno per circa 5 giornate di pesca alla settimana per circa 9500 m/p.

	Costo totale mensile		
	100%	80%	75%
Strascico	9.886.800,00 €	7.909.440,00 €	7.415.100,00 €
Altra flotta	10.165.000,00 €	8.132.000,00 €	7.623.750,00 €
Totale spesa FEAMPA	20.051.801,00 €	16.041.440,80 €	15.038.850,75 €

Tali importi sono stime di costo per un mese di indennizzo, calcolato utilizzando i criteri appena descritti e applicati al mese di aprile 2022.

A solo titolo informativo, nelle prime due settimane di maggio 2022 il prezzo medio del gasolio (senza IVA ed accisa) risulta pari a 1,117 €/litro.

Roma, 12 maggio 2022